



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 36/34 DEL 05/05/2026

OGGETTO:

CONTRASTO DELL'USO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI COSCRITTI DAL 7 AL 17 MAGGIO 2026

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 14 del 17 aprile 2019, con la quale è stato disposto, tra l'altro, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, in conformità alla normativa vigente;

Premesso che:

- il D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito nella Legge n.48 del 18.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli eventi e degli strumenti volti a rafforzare la difesa e la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e delle vivibilità del territorio, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. In particolare, l'art. 50, comma 5, del citato D.Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- la Legge n. 125 del 30.03.2001 recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” stabilisce all'art. 1, comma 2, che “per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;
- l'art. 6, commi 2 e 2bis, del D.L. n. 117 del 03.08.2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 160 del 02.10.2007 recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, nel testo riformulato dall'art. 54 della Legge n. 120 del 29.07.2010, recante “Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” dispone che “2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia

- diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”, e “2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 8544 del 17.01.2013 ha ritenuto che il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 previsto dal predetto comma 2bis per gli esercizi di vicinato, debba estendersi anche alle medie e grandi strutture di vendita; tale interpretazione è stata successivamente condivisa dal Ministero dell'Interno con nota del 12.02.2013 n. 557/PSS/U/002663;
 - l'art. 19, comma 3bis, della L.R. n. 28 del 12.11.1999 s.m.i. dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata tramite distributori automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita;
 - la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Bolkestein”) riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i motivi d'interesse generale riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
 - l'art. 17 della L.R. n. 38 del 29.12.2006, nel prevedere per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la possibilità di determinare liberamente il proprio orario di esercizio, riconosce al Sindaco la possibilità di stabilire limiti per ragioni da salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica;
 - la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 3644/C del 28.10.2011 evidenzia che specifici provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 148 del 14.09.2011 che dispone l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;

Considerato che:

- dal 7 maggio 2026 al 17 maggio 2026 si svolgerà sul territorio comunale la tradizionale manifestazione denominata “Festa dei Coscritti”, che richiama un rilevante afflusso di persone, in particolare giovani;
- in occasione delle precedenti edizioni della medesima manifestazione, come risultante dalle relazioni di servizio della Polizia Locale, si sono verificati:
 - episodi di consumo eccessivo di bevande alcoliche;
 - schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica;
 - comportamenti aggressivi e pericolosi;
 - danneggiamenti a beni pubblici e privati;
- l'abuso di bevande alcoliche, in particolare tra soggetti giovani, comporta concreti rischi per la salute, potendo determinare stati di alterazione psicofisica, perdita di autocontrollo, nonché gravi conseguenze sanitarie;

- tali fenomeni incidono negativamente sulla sicurezza urbana, sulla vivibilità del territorio e sull'incolumità delle persone;

Ritenuto:

- necessario adottare misure urgenti e temporanee idonee a prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti;
- che sussistano i presupposti della contingibilità, in ragione della specificità dell'evento e del contesto territoriale, e dell'urgenza, in relazione alla imminente realizzazione della manifestazione;
- che le misure da adottare siano proporzionate, limitate nel tempo e nello spazio, e finalizzate esclusivamente alla tutela dell'interesse pubblico;

Visto il già citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i. e per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, con particolare riferimento all'urgente necessità di assicurare interventi volti a evitare situazioni non solo di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio pubblico o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ma anche di pericolo per la salute dei cittadini, il divieto di vendita, somministrazione, introduzione e consumo di bevande superalcoliche di qualsiasi gradazione (ovvero di bevande con gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume) da parte di chiunque nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, interessate dalle manifestazioni e nelle immediate vicinanze previste per la "Festa dei Coscritti" che si svolgerà dal 7 al 17 maggio 2026.

INFORMA

che contro la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato.

DEMANDA

ai Carabinieri ed alla Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- sia trasmessa, anche mediante posta elettronica/PEC a:

- Prefettura di Torino (protocollo.prefto@pec.interno.it);
- Questura di Torino (urp.quest.to@pecps.poliziadistato.it);
- Servizio Polizia Municipale di Balangero (protocollo.balangero@pec.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Mathi (stto1315e0@carabinieri.it);
- Tenenza Guardia di Finanza di Lanzo Torinese (to1480000p@pec.gfd.it);

fp

IL SINDACO
ROMEO dott. Franco
Firmato digitalmente